

Annulata la revoca parziale dell'autorizzazione concernente una discarica per rifiuti speciali inerti per illegittimità costituzionale della norma regionale su cui si fonda il provvedimento

T.A.R. Valle D'Aosta 6 luglio 2021, n. 48 - La Guardia, pres.; De Carlo, est. - Dimensione Green S.r.l. (avv.ti Ferraris, Robaldo) c. Regione Autonoma Valle D'Aosta (avv.ti Marini, Jans) ed a.

Sanità pubblica - Revoca parziale dell'autorizzazione concernente una discarica per rifiuti speciali inerti - Esecuzione delle opere relative alle attività finalizzate alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi da ammettere allo smaltimento previa caratterizzazione - Illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, L.R. 3/2020.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è l'affittuaria di ramo d'azienda della Cape s.r.l. che aveva acquistato nel 2011 la proprietà e la titolarità della discarica per rifiuti speciali inerti sita in Comune di Issogne; nel 2014 la Giunta Regionale della Valle d'Aosta approvava il progetto di adeguamento tecnico della discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 e degli artt. 208 e 269 del D.lgs. 152/2006, con contestuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, all'esercizio e gestione dell'impianto; in data 17 gennaio 2019, è stata concessa una proroga di 24 mesi, fino al 3 ottobre 2020, per i lavori di approntamento dell'impianto.

Durante la fase di approntamento della discarica, la Cape s.r.l. stipulava con la ricorrente il contratto di affitto di ramo d'azienda, mantenendo la proprietà dell'impianto.

Veniva successivamente adottato il provvedimento impugnato che revocava parzialmente l'autorizzazione alla gestione della discarica per la parte relativa alle attività finalizzate alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi da ammettere allo smaltimento previa caratterizzazione.

La revoca veniva motivata con l'entrata in vigore dell'art. 21 L.R. 3/2020 che ha inserito l'art. 16 bis nella L.R. 31/2007. In particolare i commi 2 e 3 della norma richiamata prevedono che la Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 e il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata.

Per effetto della modifica normativa è vietata la prosecuzione dell'allestimento dell'impianto con le specifiche che consentivano anche la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, nella prospettiva di consentire all'impianto il solo smaltimento di rifiuti inerti.

Il primo motivo di ricorso lamenta l'assenza del contraddittorio procedimentale per non essere stato inviato l'avviso di avvio del procedimento di revoca parziale dell'autorizzazione.

Al momento dell'emanazione dell'atto impugnato era in corso un procedimento di variante per la modifica dell'autorizzazione del 2014, sicché il provvedimento gravato avrebbe dovuto essere emesso all'esito di tale procedimento, previa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della norma citata.

Il secondo motivo evidenzia come la discarica di Chalamy era certamente già stata attiva dal 1990 e nel 2014 era stato approvato un progetto di adeguamento: si trattava, quindi, di una discarica in esercizio per la quale non poteva revocarsi l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16-bis comma 2 della L.R. 31/2007.

Il terzo motivo denuncia la violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi; il nomen iuris dato al provvedimento anche in senso tecnico doveva comunque comportare il rinvio ai provvedimenti di autotutela.

Se l'atto adottato doveva essere qualificato come una revoca ex art. 21 quinquies sarebbe stata necessaria la motivazione sull'interesse pubblico che giustificava la nuova determinazione dell'Amministrazione, se trattavasi di annullamento d'ufficio non avrebbe potuto essere emesso, stante il decorso del termine di 18 mesi previsto dall'articolo 21nonies L. 241/1990.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e degli artt. 1 e 16 della direttiva 2008/98/CE in quanto sono violati i seguenti principi fissati dalla normativa surrichiamata:

- a) principi europei in materia ambientale e del principio di prossimità in materia di smaltimento dei rifiuti;
- b) principio di proporzionalità e del legittimo affidamento;
- c) principi in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci.



Il quinto motivo segnala la violazione degli artt. 28, 34 e 36, 101, 102 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea poiché il divieto di smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale per le discariche non ancora entrate in esercizio e limitando al 20% i relativi conferimenti in quelle già attive alla data del 1° gennaio 2020, impedisce la circolazione di tale tipologia di rifiuti non solo nel territorio nazionale, ma anche in quello europeo, posto che il divieto di conferimento vale a maggior ragione per i rifiuti provenienti dai paesi europei.

Infine richiedeva al Collegio l'invio degli atti alla Corte Costituzionale poiché l'art. 16 bis, inserito dalla L. L.R. 3/2020 nella L.R. 31/2007, era in contrasto con numerose norme e principi costituzionali.

La Regione Autonoma Valle D'Aosta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16.9.2020, la ricorrente rinunciava alla richiesta cautelare tenuto conto anche della pendenza di una questione di legittimità costituzionale sulla norma posta al centro delle doglianze della ricorrente che era stata sollevata dal Governo nei confronti della legge regionale.

Dopo un rinvio necessitato dal non essere ancora stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale, all'udienza del 15.6.2021, il ricorso andava in decisione.

Il ricorso è fondato.

La Corte Costituzionale con la sentenza 76/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, L.R. 3/2020 nella parte in cui introduce l'art. 16 bis, commi 2 e 3, L.R. 31/2007.

Il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulla novella legislativa che era stata introdotta con l'art. 21, comma 2, L.R. 3/2020.

Pertanto esso va annullato considerando che la sentenza ha sottolineato che la restrizione del conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche per inerti cozza con i criteri per tali conferimento previsti nella normativa europea e nel D.lgs. 36/2003 e non possono essere modificati dalla normativa regionale. Inoltre la pronuncia ha sottolineato come le Regioni non possono individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali provenienti da altre Regioni.

In considerazione che l'accoglimento del ricorso è frutto di una pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta dopo la presentazione del ricorso, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

(Omissis)